

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 6 maggio 1995, n. 724.

**(Annulla T.A.R. Campania – Napoli: II Sezione, 4 novembre 1994, n. 615).**

*L'autenticità delle sottoscrizioni di un verbale di operazioni elettorali può essere contestata, nel processo civile e in quello amministrativo, solo mediante la querela di falso, e, pertanto, nemmeno il giudice può sindacare se la contestazione non è stata proposta nei modi di rito.*

*Omissis.*

La rispondenza al vero di un dato documentale che debba essere tenuto processualmente conforme al vero può essere contestata, nel processo civile e in quello amministrativo, solo mediante lo speciale procedimento della querela di falso, disciplinato dagli artt. 221 e seguenti del Codice di procedura civile. Pertanto l'autenticità delle sottoscrizioni di un verbale di operazioni elettorali può essere contestata solo mediante il suddetto procedimento, dato che il verbale è atto pubblico, nel senso stretto e specifico definito dall'art. 2699 del Codice civile ("L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da ... pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato"), e che, a norma dell'art. 2700 del Codice civile, l'atto pubblico fa prova, fino a querela di falso appunto, della provenienza dell'atto stesso dal pubblico ufficiale che figura averlo formato. Indubbiamente, perché si possa porre una questione di autografia o meno della sottoscrizione, dev'essere formulato preliminarmente il giudizio, che si tratti effettivamente di una sottoscrizione, cioè di scrittura che si presenti come scrittura autografa del nome dello scrivente, e non invece di una scrittura del nome effettuata, anche da terzi, a fine di individuazione, come avviene quando si scrive, a caratteri chiari e magari fra parentesi, il nome di colui che deve poi apporre la sottoscrizione. Nel caso in esame, in calce alla chiusura dei verbali di entrambe le sezioni alle quali si riferisce la contestazione, figurano, nelle apposite righe, le sottoscrizioni dei componenti del seggio, ossia vi sono quelle scritture corsive e apparentemente autografe dei singoli nomi, che si presentano appunto come sottoscrizioni. Non può il giudice sindacare se esse siano scritte da una sola mano piuttosto che dai singoli componenti del seggio che ne figurano autori, vale a dire se le sottoscrizioni siano apocriefe o autentiche, senza violare l'art. 2700 del Codice civile e invadere la sfera della querela di falso e sostituire la propria convinzione agli accertamenti che in quell'apposito giudizio debbono essere svolti.

*Omissis.*